



PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE E SOGGETTI REA

Gentile Imprenditrice/Imprenditore la Sua Camera di Commercio Le ricorda che:

- tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) sono tenute al versamento del diritto annuale (*art.18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580*);
- le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;
- l'impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al **1° gennaio 2017**;
- i contribuenti titolari di partita IVA **sono obbligati ad utilizzare il modello F24 on line**, eseguendo il versamento direttamente (*mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e da Poste Italiane*) o tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel (*commercialisti, consulenti* - maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it);
-

Quando versare

Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi, 30 giugno, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, sommata al diritto dovuto e versata con i decimali. La maggiorazione è dovuta anche nel caso di compensazione in F24 on line con altri crediti ed a saldo zero

Come versare

Il versamento del diritto va eseguito, *in unica soluzione*, compilando il **modello di pagamento F24 on line** come segue, eventualmente anche compensando l'importo da pagare con crediti per altri tributi o contributi:

Sezione F24	Modalità di compilazione
Contribuente	indicare il codice fiscale dell'impresa (<i>non la partita iva</i>), i dati anagrafici e il domicilio fiscale
Sezioni IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI	codice ente/codice comune: LE (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2017 importi a debito versati: scrivere l'importo in base a quanto determinato importi a credito compensati: non compilare

Importo da versare

per tutte le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa, con i seguenti valori che decorrono **dal 1 gennaio 2017**:



Tipo di Impresa	Sede	Unità locale
Imprese individuali	53,00 euro (*)	10,60 euro (*)
Società semplici agricole	60,00 euro (*)	12,00 euro (*)
Società semplici non agricole	120,00 euro (*)	24,00 euro (*)
Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001	120,00 euro (*)	24,00 euro (*)
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria	66,00 euro (*)	
I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto fisso pari a	18,00 euro (*)	

Unità locali

le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale per ogni unità locale.

Arrotondamento

Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L'importo finale va arrotondato all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 – per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:

Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare

Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento del diritto annuale entro il termine di scadenza si applica una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini stabiliti, possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per il versamento degli interessi e delle sanzioni.

La scrivente Le ricorda, altresì, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esiti a rivolgersi all'*ufficio diritto annuale* della Sua Camera di Commercio di Lecce (tel. 0832684224 – 220 – 248 e-mail: dirittoannuale@le.camcom.it) o allo sportello telefonico (tel. 0832.279549 – 240769 e-mail: sportel@le.camcom.it).

Tutte le informazioni in materia, compresi gli orari di fruizione del servizio di assistenza, nonché esempi di calcolo sono sempre disponibili sul sito internet www.le.camcom.gov.it – sezione diritto annuale – calcolo diritto annuale 2017 o sul sito <https://dirittoannuale.camcom.it>

note:

(*) negli importi e nella percentuale di riduzione indicati si è tenuto conto della maggiorazione del 20% del diritto annuale prevista dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22.05.2017. Maggiorazione destinata al finanziamento dei progetti strategici approvati con deliberazione del Consiglio Camerale n.02 del 06.04.2017 ed applicata rispetto alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.114 ed in esecuzione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 10, della legge n.580/93, come modificato dal Decreto Legislativo n.219/2016.